



REGIONE PUGLIA
ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 23 novembre 1999

N. 427 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999".

L'anno millenovecentonovantanove il giorno ventitre del mese di novembre, alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la Presidenza del sig. dott. Giovanni Copertino

Vice presidenti i sigg. Gaetano Carrozzo - rag. Lucio Tarquinio

Consiglieri segretari i sigg. prof.ssa Anna Maria Carbonelli - Angelo Cera

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero
- del Dirigente dell'Ufficio Aula e resocontazione sig.ra Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ADDUCI Francesco	si		33) INTRONA Onofrio	si	
2) ALOISI Vito Leonardo	si		34) LOMELO Domenico	si	
3) AMODIO Felice	si		35) LOSPINUSO Pietro	si	
4) ANGIULI Vito	si		36) MACRI' Camillo	si	
5) BALDUCCI Enrico	si		37) MARMO Nicola	si	
6) BASURTO Massimo	si		38) MINCUZZI Mattia		si
7) CAMILLI Fabrizio	si		39) MINEO Luciano	si	
8) CARBONELLI Anna Maria	si		40) MONGIELLO Salvatore	si	
9) CAROPPO Luigi	si		41) MORRA Carmelo	si	
10) CARROZZO Gaetano	si		42) PALESE Rocco	si	
11) CARUSO Vincenzo	si		43) PELLEGRINO Donato	si	
12) CERA Angelo	si		44) PEPE Pietro	si	
13) COLANGELO Sabino	si		45) RINALDI Rosario	si	
14) COLASANTO Angelo	si		46) RUOCCO Roberto	si	
15) COPERTINO Giovanni	si		47) SACCOMANNO Michele	si	
16) CROCCO Antonio	si		48) SALAMINO Angelo	si	
17) DE CRISTOFARO Mario	si		49) SANTANIELLO Enrico	si	
18) D'ERARIO Grazia	si		50) SARDELLI Luciano	si	
19) DI BELLO Rossana	si		51) SEMERARO Giuseppe	si	
20) DICESARE Rosaria	si		52) SGOBIO Cosimo	si	
21) DI DONNA Giuseppe	si		53) STEFANETTI Armando	si	
22) DIPIETRANGELO Carmine	Si		54) STRAZZERI Marcello	si	
23) DISTASO Salvatore	Si		55) TAGLIENTE Nicola	si	
24) ERRICO Enrica	Si		56) TARQUINIO Lucio	si	
25) FERRI Giuseppina	Si		57) TATEO Pietro	si	
26) FESTINANTE Luigi	Si		58) TEDESCO Alberto	si	
27) FIORENTINO Nunziata	Si		59) TONDO Antonio	si	
28) FITTO Raffaele		si	60) TUNDO Roberto	si	
29) FRISULLO Alessandro	Si		61) URSI Antonio	si	
30) GALASSO Matteo	Si		62) UZZI William	si	
31) GODELLI Silvia	Si		63) VALENTE Giovanni	si	
32) GUALTIERI Gualtiero	Si				

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che secondo argomento in discussione è il disegno di legge "Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999".

Dà la parola al relatore, cons. Crocco, Presidente della I Commissione consiliare permanente.

- O M I S S I S -

Segue la discussione generale, durante la quale si registra la sostituzione alla Presidenza del Presidente Copertino con il Vice Presidente Carrozzo.

- O M I S S I S -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- O M I S S I S -

(In sede di esame dell'articolo 7, si registra la sostituzione alla Presidenza del Vice Presidente Carrozzo con il Presidente Copertino).

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- O M I S S I S -

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di voto;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza di voti, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, SI, PS, Verdi, I Democratici e dei consiglieri Tagliente e Di Donna e l'astensione del Presidente Copertino (sono assenti dall'Aula i Gruppi Rifondazione Comunista e Partito dei Comunisti Italiani), espressi e accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.



Consiglio Regionale della Puglia

Il Vice Presidente della Giunta Palese chiede che la legge di che trattasi venga dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia. Posta ai voti, la richiesta è approvata all'unanimità, con 41 voti favorevoli (si è astenuto il Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Gruppi Rifondazione Comunista, I Democratici e Partito dei Comunisti Italiani).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Giovanni Copertino)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Sig. Gaetano Carrozzo)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)



Consiglio Regionale
della Puglia

LEGGE REGIONALE

“Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999”

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 1999, approvato con legge regionale 4 maggio 1999, n. 16, sono introdotte le variazioni di cui all’allegato “A” della presente legge.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, SI, PS, Verdi, I Democratici e Partito dei comunisti italiani e dei consiglieri Tagliente e Di Donna e l’astensione del Presidente Copertino - sono assenti dall’Aula i Gruppi Rifondazione Comunista e Ambiente Club)

Art. 2
(Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa)

1. Per effetto delle variazioni di cui all’art.1, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 1999 risulta modificato in lire 39.456.727.868.942 in termini di competenza e in lire 53.379.513.251.956 in termini di cassa per l’entrata e in lire 39.456.727.868.942 in termini di competenza e in lire 53.379.513.251.956 in termini di cassa per la spesa.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, SI, PS, Verdi, I Democratici e Partito dei comunisti italiani e dei consiglieri Tagliente e Di Donna e l’astensione del Presidente Copertino - sono assenti dall’Aula i Gruppi Rifondazione Comunista e Ambiente Club)



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 3

(Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa)

1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge regionale 4 maggio 1999, n. 16 sono introdotte le variazioni ed integrazioni di cui agli allegati "B" e "C" della presente legge.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, SI, PS, Verdi, I Democratici e Partito dei comunisti italiani e dei consiglieri Tagliente e Di Donna e l'astensione del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Gruppi Rifondazione Comunista e Ambiente Club)

Art. 4

(Disposizioni in materia di IRAP)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000, l'imposta regionale sulle attività produttive è riscossa dalla Regione Puglia secondo le modalità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, intendendosi l'importo di lire 20 mila, di cui al comma 4 del medesimo articolo, elevato a lire 30 mila.

2. Sulla base delle informazioni relative alle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi, fornite dall'Amministrazione finanziaria ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Settore finanze provvederà al riscontro contabile e alla verifica dei riversamenti effettuati dall'Amministrazione finanziaria alla Regione Puglia delle somme non riscosse o parzialmente riscosse, a titolo di imposta regionale, per effetto della compensazione con altre imposte operata dal contribuente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le attività di controllo e verifica delle dichiarazioni nonché di accertamento dell'imposta sono attribuite, oltre che all'Amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza, ai soggetti di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 65 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le attribuzioni di cui al comma 3 sono esercitate secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 24, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Settore finanze provvederà all'irrogazione delle sanzioni di pertinenza della Regione Puglia, introitandole sul capitolo di bilancio 1012015.



Consiglio Regionale della Puglia

6. Sul suddetto capitolo affluiranno, altresì, tutte le sanzioni riscosse a qualsiasi titolo, relative a tributi regionali, anche ai fini dell'applicazione della legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, SI, Partito dei comunisti italiani e Verdi e del consigliere Di Donna e l'astensione del Presidente Carrozzo - sono assenti dall'Aula i Gruppi Rifondazione Comunista, Ambiente Club, Partito socialista, I Democratici e i consiglieri Tagliente e Adduci)

Art. 5

(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali)

1. Il termine di cui al secondo periodo dell'articolo 8 del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1986, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 dicembre 1986, n. 296, così come modificato dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze dell'8 agosto 1992, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 282 del 31.11.1992, coincide con il terzo giorno lavorativo successivo a quello della riscossione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le sanzioni relative ai riversamenti eseguiti oltre i termini di cui al comma 1 sono commisurate all'interesse legale maggiorato di otto punti percentuali per anno, con maturazione giornaliera.

3. Gli intestatari di veicoli, per i quali non è possibile quantificare l'importo dovuto a titolo di tassa automobilistica per mancanza del dato tecnico sulla carta di circolazione, sono comunque tenuti al pagamento dell'importo minimo previsto, a titolo di tassa automobilistica regionale, dalle vigenti disposizioni di legge e che a decorrere dal 1° gennaio 1999 è commisurato a lire 37 mila.

4. I soggetti di cui al comma 3, ove non abbiano provveduto ad effettuare alcun versamento per l'anno 1999, possono regolarizzare la propria posizione effettuando il versamento di lire 37 mila entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il corrispettivo per il servizio di riscossione della tassa automobilistica regionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro delle finanze del 13 settembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 223 del 22 settembre 1999, si applica indistintamente a tutti i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, nonché presso tutti gli sportelli di riscossione della rete ACI.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, SI, Partito dei comunisti italiani e Verdi e del consigliere Di Donna e l'astensione del Presidente Carrozzo - sono assenti dall'Aula i Gruppi Rifondazione Comunista, Ambiente Club, Partito socialista, I Democratici e i consiglieri Tagliente e Adduci)



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 6

(Modifica articolo 5 legge regionale 14 gennaio 1998, n.1)

1. L'art. 5 della legge regionale 14 gennaio 1998, n.1, è così sostituito:

“1. A seguito di notifica di ricorsi per decreto ingiuntivo e di sentenza di ogni organo giurisdizionale di condanna a pagare, il Settore legale, cui l'atto perviene, deve provvedere a darne immediata notizia al settore di spesa alla cui attività e competenza si riferisce la partita debitoria nonché alla Ragioneria.

2. Il settore di spesa competente, in mancanza di motivate ragioni per opporsi nei termini stabiliti dall'autorità giudiziaria e/o dalla legge, provvede ad adottare i conseguenti provvedimenti di liquidazione e pagamento delle somme già impegnate e, ove occorre, a impegnare le somme eccedenti necessarie alla copertura della relativa spesa, ivi compresi gli oneri accessori per interessi moratori, svalutazione e spese legali.

3. Qualora la ragione del credito reclamato deriva da impegno di spesa non più conservato tra i residui passivi per effetto di intervenuta perenzione amministrativa o per altra causa, il settore di spesa competente provvede ad adottare atto di impegno delle somme reclamate sui pertinenti capitoli di bilancio, distintamente per sorte capitale, interessi, svalutazione e spese legali.

4. In mancanza di idonei stanziamenti di bilancio si devono segnalare alla Ragioneria le sopravvenute necessità finanziarie al fine della proposta delle opportune variazioni di bilancio“.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, SI, Partito dei comunisti italiani e Verdi e del consigliere Di Donna e l'astensione del Presidente Carrozzo - sono assenti dall'Aula i Gruppi Rifondazione Comunista, Ambiente Club, Partito socialista, I Democratici e i consiglieri Tagliente e Adduci)

Art. 7

(Rifinanziamento della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15)

1. Il trasferimento di fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui di proprietà regionale, di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, è prorogato fino alla data di entrata in vigore della nuova legge di riordino dei Consorzi di bonifica e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.

2. I conseguenti oneri finanziari, al netto della spesa per il personale di cui all'articolo 23, lett. c), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, graveranno sull'apposito capitolo



Consiglio Regionale della Puglia

“Trasferimento dei fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali”, nei limiti degli stanziamenti previsti dalle relative leggi di bilancio.

3. E' data facoltà ai Consorzi di richiedere alla Regione Puglia il pagamento, in nome e per conto dei medesimi, dei costi energetici di sollevamento e dei salari al personale operaio di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, previa liquidazione della relativa spesa da parte degli organi istituzionali dell'ente. Le somme da erogare secondo le modalità di cui sopra sono portate in detrazione dalla quota di riparto assegnata a ciascun Consorzio, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, sul fondo di gestione di cui all'articolo 8 della stessa legge.

(approvato all'unanimità – si è astenuto il Presidente Copertino – sono assenti dall'Aula il Gruppo Rifondazione comunista e il Consigliere Di Donna)

Art. 8 (Affidamento gestionale)

1. All'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, come integrato dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 37, è aggiunto il seguente comma 2:

“2. In caso di indisponibilità dei Consorzi di bonifica, la gestione può essere affidata, con decreto dell'Assessore al demanio e patrimonio, a enti locali od organismi cooperativi che ne facciano richiesta, ove ciò comporti un risparmio di spesa o un miglioramento del servizio. Sino all'affidamento, la gestione degli impianti è curata dal Settore demanio e patrimonio, con imputazione della relativa spesa alla quota di riparto di cui al successivo articolo 8”.

2. Ai fini previsti dall'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18, gli impianti di irrigazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15 e gli acquedotti di proprietà regionale sono considerati disciplinati da legge speciale.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi DS, PPI, SI, Partito socialista, I Democratici, Partito dei comunisti italiani e Verdi, del consigliere Tagliente e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula il Gruppo Rifondazione Comunista e il consigliere Di Donna)



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 9

(Esercizio delle funzioni di vigilanza sull'uso dei beni pubblici)

1. Fermo restando le specifiche funzioni previste, relativamente agli impianti irrigui, dall'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, la vigilanza generale sull'uso dei beni, la tutela della loro integrità e l'esercizio dei compiti e delle funzioni di polizia amministrativa regionale sono svolti, relativamente ai beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile regionale, dal Settore demanio e patrimonio.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi Verdi e I Democratici e del Presidente Copertino – sono assenti dall'Aula il Gruppo Rifondazione comunista e il consigliere Di Donna)

Art. 10

(Contributo straordinario al Comune di Foggia)

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Foggia un contributo straordinario di lire un miliardo per far fronte alle emergenze conseguenti al disastro dell'11 novembre 1999.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi Verdi, Partito dei Comunisti italiani e I Democratici e del Presidente Copertino – sono assenti dall'Aula il Gruppo Rifondazione comunista e il consigliere Di Donna)

Art. 11

(Estensione benefici legge regionale 21 novembre 1996, n. 25, modificata e integrata dalla legge regionale 6 maggio 1998, n. 14)

1. I benefici di cui alla legge regionale 21 novembre 1996, n. 25, modificata e integrata dalla legge regionale 6 maggio 1998, n. 14, sono estesi ai dipendenti della regione Puglia in servizio che, per motivi istituzionali, risultano residenti fuori regione.

2. La relativa spesa, decorrente dalla data di pubblicazione della stessa legge (Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 16 maggio 1998), è a carico della ASL di provenienza residenziale dei dipendenti regionali.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Partito dei comunisti italiani e l'astensione dei Gruppi DS, Verdi e I Democratici, del Consigliere Tagliente e del Presidente Copertino – sono assenti dall'Aula il Gruppo Rifondazione comunista e il consigliere Di Donna)



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 12

(Abrogazione di norme in materia di aiuti alle imprese)

1. Sono abrogate o restano abrogate le seguenti disposizioni regionali non più applicate o non conformi alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato:

- a) articoli 6 e 9 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 6 “Provvidenze in favore delle cooperative artigiane di garanzia”;
- b) articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 32 “Modifica alla legge regionale 25 gennaio 1974, n. 6”;
- c) legge regionale 5 giugno 1981, n. 29 “Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 32”;
- d) legge regionale 20 aprile 1985, n. 21 “Incentivazione dell’associazionismo economico tra le imprese artigiane”;
- e) legge regionale 11 marzo 1988, n. 10 “Modificazioni della legge regionale 20 aprile 1985, n. 21”;
- f) articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30 “Interventi in materia di lavori socialmente utili e per favorire l’occupazione”;
- g) legge regionale 21 dicembre 1972, n. 16, “Interventi a favore dell’agricoltura”;
- h) legge regionale 29 gennaio 1973, n.1 “Ulteriori interventi in agricoltura”;
- i) legge regionale 7 febbraio 1974, n. 15 “Istituzione del fondo di solidarietà regionale per gli interventi straordinari in agricoltura”;
- j) legge regionale 20 gennaio 1975, n. 7 “Interventi a favore della zootecnia”;
- k) legge regionale 8 aprile 1975, n. 28 “Contributi per il miglioramento e l’incremento delle colture del rinnovo”;
- l) legge regionale 8 aprile 1975, n. 29 “Istituzione dell’albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Puglia”;
- m) legge regionale 7 giugno 1975, n. 51 “Agevolazioni creditizie nel settore delle strutture e infrastrutture agricole”;
- n) legge regionale 17 marzo 1977, n. 5 “Interventi creditizi in favore della cooperazione”;
- o) legge regionale 3 marzo 1978, n. 15 “Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell’agricoltura e l’istituzione di un regime di interventi in favore dell’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate”;
- p) legge regionale 3 marzo 1978, n. 16 “Modifica della legge regionale 3 marzo 1978, n. 15, concernente: ‘Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell’agricoltura e l’istituzione di un regime di interventi in favore dell’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate’”;
- q) legge regionale 12 giugno 1978, n. 21 “Incentivi per migliorare l’organizzazione tecnico-amministrativa delle cooperative agricole e dei consorzi di imprese agricole singole attraverso l’assunzione di personale dirigente”;



Consiglio Regionale della Puglia

- r) legge regionale 30 gennaio 1982, n. 3 “Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1980, n. 69, concernente ‘Incentivi per la realizzazione di un programma di opere di ammodernamento delle strutture aziendali’”;
- s) legge regionale 25 novembre 1983, n. 15 “Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale 17 luglio 1981, n. 41, concernente il ripristino a coltivazione delle terre incolte”;
- t) legge regionale 24 marzo 1986, n. 6 “Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della zootecnia”;
- u) legge regionale 17 marzo 1986, n. 7 “Programma poliennale per la tutela, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione giovanile in agricoltura”;
- v) legge regionale 13 giugno 1986, n. 15 “Interventi per favorire il consolidamento e lo sviluppo delle colture da rinnovo”;
- w) legge regionale 7 gennaio 1987, n. 3 “Piano stralcio per il riordino e il miglioramento della produzione tabacchicola pugliese”.

2. Le disposizioni abrogate con il comma 1 restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione dei relativi impegni di spesa.

(approvato a maggioranza, con l’astensione dei Gruppi DS, PPI, SI, Partito socialista, I Democratici, Partito dei comunisti italiani e Verdi, del consigliere Tagliente e del Presidente Copertino - sono assenti dall’Aula i Gruppi Rifondazione Comunista e Ambiente Club e i consiglieri Adduci e Di Donna)

Art. 13

(Modifiche e integrazioni all’articolo 4 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17)

1. L’articolo 4 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 è così modificato e integrato:
 - “1. Gli atti e i provvedimenti dirigenziali e di Giunta regionale, anche di carattere programmatico comunque incidenti sul sistema sanitario pugliese, oltre che indicare gli adempimenti contabili di cui alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni, devono altresì contenere l’espressa dichiarazione dei responsabili del procedimento amministrativo che le spese derivanti dagli stessi atti sono contenute nei limiti del fondo sanitario regionale ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e che non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.
 2. Nelle more dell’adozione della deliberazione di Giunta regionale di riparto delle quote del fondo sanitario regionale di parte corrente alle Aziende sanitarie, le



Consiglio Regionale della Puglia

anticipazioni mensili sono contenute nei limiti di un dodicesimo delle assegnazioni dell'esercizio precedente".

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, SI, Partito socialista, I Democratici, Partito dei comunisti italiani e Verdi e del consigliere Tagliente e l'astensione del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Gruppi Rifondazione Comunista e Ambiente Club e i consiglieri Adduci e Di Donna)

Art. 14

(Rettifica declaratoria capitolo di spesa)

1. La declaratoria del capitolo di spesa n. 0551042 è rettificata come segue:

"Fondo regionale trasporti – FRT: investimenti nel settore del trasporto pubblico regionale e locale ferroviario, metropolitano, aereo e marittimo (articolo 4, comma 2, lettera e) della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13)".

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, SI, Partito socialista, I Democratici, Partito dei comunisti italiani e Verdi e del consigliere Tagliente e l'astensione del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Gruppi Rifondazione Comunista e Ambiente Club e il consigliere Di Donna)

Art. 15

(Modifiche, rettifiche e integrazioni alla legge regionale 25 marzo 1999, n. 13)

1. All'articolo 4, comma 3, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 sono soppresse, al sesto e settimo rigo, le parole: "ed è revisionato annualmente con i criteri di cui all'articolo 21".

2. All'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

"1 bis. Per i comuni insulari con meno di quindicimila abitanti la Giunta regionale può derogare alla disposizione di cui al comma 1".

3. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, è sostituito dal seguente:

"5. La determinazione dei servizi minimi può essere effettuata separatamente per ciascun modo di trasporto e, per il modo automobilistico, separatamente per i servizi urbani, suburbani e interurbani. La determinazione dei servizi minimi resta in vigore



Consiglio Regionale della Puglia

fino a nuova determinazione o modifica, da effettuare con le medesime modalità di cui al comma 2”.

4. All’articolo 10 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 sono introdotte le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) dopo la parola “misura” del penultimo rigo del comma 2, è aggiunta la parola “massima”;
- b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5:

“5. Sono ammissibili ai contributi di cui al comma 1 gli autobus acquistati per l’esercizio di servizi di TPRL interamente con risorse dei soggetti gestori e immatricolati dopo l’entrata in vigore della legge 18 giugno 1998, n. 194 e sino a tutto il 31 dicembre 1999”.

5. All’articolo 20, comma 2, ultimo rigo, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, dopo la parola “comma 2”, sono aggiunte le parole “indetta per le finalità di cui all’articolo 35, comma 4, lettera a)”.

6. All’articolo 34, comma 3, ottavo rigo, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, il riferimento “legge 24 gennaio 1981, n. 689” è rettificato in “legge 24 novembre 1981, n. 689”.

7. All’articolo 36, comma 2, undicesimo rigo, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, le parole “quali importi base dei contratti ‘ponte’ che” sono sostituite con le parole “a base dei contratti ponte e”.

8. All’articolo 37, quarto e sesto rigo, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, i riferimenti “legge regionale 8 gennaio 1982, n. 3 e legge regionale 23 gennaio 1982, n. 5” sono rettificati rispettivamente in “legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 e legge regionale 23 gennaio 1992, n. 5”.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, SI, Partito socialista, I Democratici, Partito dei comunisti italiani e Verdi e del consigliere Tagliente e l’astensione del Presidente Copertino - sono assenti dall’Aula i Gruppi Rifondazione Comunista e Ambiente Club e il consigliere Di Donna)

Art. 16 (Abrogazioni di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, fatti salvi gli effetti prodotti



Consiglio Regionale della Puglia

durante la loro vigenza. Dalla medesima data è ripristinata la vigenza della norma di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37.

2. Resta ferma la norma finanziaria dell'articolo 25, comma 5, della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, che si intende applicabile alla copertura degli oneri connessi al ripristino della vigenza della norma di cui al comma 1.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, SI, Partito socialista, I Democratici, Partito dei comunisti italiani e Verdi e del consigliere Tagliente e l'astensione del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Gruppi Rifondazione Comunista e Ambiente Club e il consigliere Di Donna)

Art. 17

(Autorizzazioni di spese)

1. E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per partecipare al capitale sociale di società operanti nel TPRL, con onere a carico del capitolo n. 554011 di nuova istituzione.

2. E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo 508 milioni per investimenti finalizzati allo sviluppo del trasporto aereo di interesse della popolazione pugliese, con onere a carico del capitolo n. 554012 di nuova istituzione.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi DS, PPI, SI, I Democratici, Partito dei comunisti italiani e Verdi e del consigliere Tagliente e l'astensione del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i Gruppi Rifondazione Comunista e Partito socialista e il consigliere Di Donna)

Art. 18

(Disciplina del servizio degli autisti addetti alla conduzione delle autovetture assegnate agli organi istituzionali)

1. Il servizio degli autisti preposti alla guida di autovetture assegnate ai componenti la Giunta regionale e ai componenti l'Ufficio di Presidenza è regolamentato con atti di organizzazione concertati dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza secondo i principi di funzionalità del servizio e sicurezza del lavoratore, prevedendo altresì l'articolazione della prestazione lavorativa nel rispetto della vigente normativa antinfortunistica.

2. Il personale adibito al servizio è escluso dalla fruizione di tutti i trattamenti economici accessori diversi dal trattamento stipendiale fondamentale e dall'indennità di missione, quali i compensi per lavoro straordinario, i compensi per la produttività e i progetti obiettivi o



Consiglio Regionale della Puglia

altri istituti del trattamento economico accessorio previsti dal vigente CCNL per il personale delle Regioni e delle Autonomie locali.

3. Onde compensare l'esclusione dalle spettanze di cui al comma 2, allo stesso personale compete, per la durata dell'assegnazione, oltre il trattamento economico fondamentale in godimento, una indennità annua lorda in misura pari al trattamento economico base maggiorato dell'indennità integrativa speciale e del salario di anzianità in godimento, proporzionalmente ridotta in relazione al servizio non reso.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi I Democratici, Partito dei comunisti italiani e Verdi e l'astensione dei Gruppi DS, PPI, SI e Partito socialista, del consigliere Tagliente e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula il Gruppo Rifondazione Comunista e il consigliere Di Donna)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Giovanni Copertino)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(sig. Gaetano Carrozzo)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)